

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO IN FORZA DI SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA CALABRIA, SEDE DI CATANZARO, N.740/2024 e N.1668/2024 NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA ISCRITTO AL REGISTRO RICORSI AL N.00955/2023

OGGETTO: Adozione del nuovo tariffario per le strutture di assistenza sanitaria territoriale ai sensi del regolamento regionale n. 81 del 22 luglio 2016 per la Regione Calabria.

Il Commissario *ad acta*

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituisce il Ministero della Salute;

VISTO il comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito da ultimo dall'articolo 6 bis del decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, il quale prevede che il Ministero della salute si articoli in quattro Dipartimenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute e in particolare l'articolo 24, commi 2 e 3, i quali prevedono che fino all'adozione del decreto ministeriale di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e alla definizione dei relativi compiti nonché alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali, in relazione alle rispettive competenze, fino alla conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali di prima fascia;

VISTA la sentenza n. 740/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Seconda, pubblicata in data 10 maggio 2024 all'esito del giudizio iscritto al Registro Ricorsi al n. 00955/2023, promosso da Uneba Calabria ed altri, rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Rotundo, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio mantenuto dal Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario e dalla Regione Calabria sulla diffida notificata il 24 aprile 2023 e, per l'effetto, per l'accertamento dell'obbligo della Regione Calabria e/o del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario di determinare le tariffe per le strutture territoriali extraospedaliere sanitarie e sociosanitarie residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, riabilitative, della salute mentale e delle tossicodipendenze, in osservanza a quanto disposto dalla L.R. n. 24/08 e del successivo Nuovo Regolamento attuativo approvato con DCA n. 81 del 22 luglio 2016, laddove prevede – art. 14, comma 4 – che le tariffe per le strutture in argomento dovranno essere determinate entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'approvazione dello stesso Regolamento;

CONSIDERATO che con la menzionata sentenza il "*Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario ed ordina alla stessa amministrazione di provvedere sul contenuto della diffida presentata dai ricorrenti in data del 24 aprile 2023 nel termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza*";

VISTA la successiva ordinanza n.1668/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Seconda, pubblicata mediante deposito in data 25 novembre 2024, all'esito del giudizio di ottemperanza iscritto al Registro Ricorsi al n.955/2023, con la quale il Collegio:

a) accoglie la richiesta dei ricorrenti, in considerazione dell'ingiustificata inerzia mantenuta dal Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario nel lasso di tempo trascorso dall'adozione della sentenza n. 740 del 10 maggio 2024;

b) dispone la nomina del Commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio presso il Ministero della salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell'Ufficio medesimo, affinché provveda a dare esecuzione alla sentenza sopra citata nel successivo termine di 120 giorni dalla notificazione a cura dei ricorrenti o comunicazione dell'ordinanza;

VISTO l'atto di delega datato 5 dicembre 2024 del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio presso il Ministero della salute, con il quale le funzioni di Commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato in oggetto sono state conferite al Dott. Salvatore Maiorino, direttore dell'ufficio 4 della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;

VISTA la nota prot. n.27164 del 24 dicembre 2024, con la quale è stato comunicato alle parti l'insediamento del Commissario ad acta e con la quale è stato altresì richiesto al Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario di trasmettere entro 15 giorni eventuali provvedimenti adottati, pur se in ritardo, in esecuzione della sentenza in oggetto o, in caso negativo, tutta la documentazione istruttoria disponibile per la determinazione delle tariffe come da sentenza n. 740/2024;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tenutosi il giorno 29 gennaio 2025 i rappresentanti della Struttura commissariale della Regione Calabria hanno affermato di non avere adottato alcun provvedimento in esecuzione della sentenza n. 740/2024, e di rimettersi alle decisioni del Commissario ad acta nominato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Seconda;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

VISTO l'articolo 11 della Legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2008 e s.m.i. recante "*Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*" ed in particolare il comma 5, che prevede, entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore della stessa legge, l'adozione di uno specifico regolamento regionale con atto deliberativo della Giunta Regionale, che definisse i requisiti di qualità, strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per l'accreditamento, nonché i sistemi di controllo sulla permanenza dei requisiti stessi e le modalità e i termini per la richiesta di accreditamento, da parte delle strutture pubbliche e private, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro 15 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento;

VISTO il Regolamento Regionale n.13 del 1° settembre 2009, adottato in esecuzione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 24/2008, in materia di autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie regionali, pubblicato sul BURC n.16 Suppl. Straord. n. 2 del 10 settembre 2009, che fissa i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali delle strutture sanitarie private e prevede, nell'ambito del paragrafo intitolato "*Condizioni e specifiche generali*", la definizione delle tariffe "*in base sia ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici che al tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria che sarà applicato*", indicazione successivamente modificata con il DCA n. 62 dell'11 giugno 2015 che elimina la previsione di definire le tariffe in base al tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, in coerenza con i contenuti dei pareri CALABRIA-DGPROG-15/07/2013-0000331-P e CALABRIA-DGPROG-05/12/2014-0000319-P, dei Ministeri affiancanti che invitano la Regione Calabria ad "*... attivare la procedura di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 191/2009 per la rimozione dei provvedimenti regionali che prevedono nella remunerazione tariffaria il riconoscimento della remunerazione del fattore produttivo personale in relazione ai CCNL applicati dalle singole strutture in quanto in contrasto con la normativa nazionale vigente e con il piano di rientro ..*";

VISTO il DCA n. 15 del 4 febbraio 2016 con il quale sono definite le tariffe massime regionali provvisorie per le prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale erogate dalle strutture operanti nella regione Calabria, sulla base dei requisiti di cui al Regolamento Regionale n. 13/2009 per come successivamente modificato dal DCA n. 62/2015, con validità a decorrere dall'11 giugno 2015 e, comunque, fino alla definizione delle nuove rette basate sui nuovi requisiti organizzativi da determinare;

VISTO il DCA n. 81 del 22 luglio 2016, con il quale è abrogato il Regolamento Regionale n. 13/2009 ed approvato il Nuovo Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 24/2008 che individua i requisiti di qualità, strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per l'accreditamento, nonché i sistemi di controllo sulla permanenza dei requisiti stessi e le modalità e i termini per la richiesta di accreditamento, da parte delle strutture pubbliche e private;

VISTO, in particolare, l'articolo 14 del Regolamento Regionale n. 81/2016, laddove si riporta che "*le tariffe per le strutture territoriali extraospedaliere sanitarie e socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, riabilitative, della salute mentale e delle tossicodipendenze sono determinate in base ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, indipendentemente dal tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicato. Ad ogni modo, presso ogni struttura privata accreditata, per ogni tipologia di prestazione, deve essere applicato al personale un solo contratto collettivo nazionale di lavoro*", ed ancora che "*Le tariffe per*

le strutture di cui sopra dovranno essere determinate entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'approvazione del presente regolamento”;

VISTO il DCA n. 118 del 14 settembre 2017 con il quale si approvano i nuovi requisiti minimi di autorizzazione e quelli minimi di personale, distinti per moduli crescenti di 20 posti letto, necessari a garantire i livelli di assistenza per le prestazioni di RSA per anziani, in sostituzione dei requisiti indicati alle pagine da 18 a 21 dell'allegato numero 4 al DCA n. 81/2016, approvando contestualmente la tariffa massima regionale di riferimento calcolata per persona/pro die, pari ad euro 139,91, che sostituisce quella precedentemente determinata con il DCA n. 15/2016, con decorrenza 1 novembre 2017;

VISTO il DCA n. 143 dell'11 luglio 2018 con il quale si approvano i requisiti minimi di autorizzazione e quelli minimi di personale, distinti per moduli di 20 posti letto, necessari a garantire i livelli di assistenza per strutture semiresidenziali per anziani non autosufficienti e per strutture semiresidenziali per persone affette da demenze, ad integrazione di quanto previsto dall'allegato numero 4 al DCA n. 81/2016, approvando contestualmente le rispettive tariffe massime regionali di riferimento calcolate per persona/pro die, pari ad euro 68,49 ed euro 68,72;

VISTO il DCA n. 144 del 13 luglio 2018 con il quale si approvano i nuovi requisiti minimi organizzativi e strutturali necessari a garantire i livelli di assistenza per le cure domiciliari, ad integrazione di quanto previsto dall'allegato numero 4 al DCA n. 81/2016, al fine di allineare i contenuti di quest'ultimo alle previsioni del DPCM 12 gennaio 2017 che ha modificato i livelli di intensità assistenziale relativi alla erogazione delle cure domiciliari, individuando le relative tariffe mensili pari a euro 135,00 per le Cure Domiciliari livello base, euro 422,29 per le Cure Domiciliari di primo livello, euro 777,40 per le Cure Domiciliari di secondo livello e euro 1.065,33 per le Cure Domiciliari di terzo livello;

VISTO il DCA n. 233 del 29 novembre 2018 con il quale si approvano i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture residenziali e delle strutture semiresidenziali per persone affette da Disturbi dello Spettro Autistico, ad integrazione di quanto previsto dall'allegato numero 4 al DCA n. 81/2016, e le relative tariffe nella misura, rispettivamente, di euro 206,02 pro die per le strutture residenziali e di euro 116,37 pro die per le strutture semiresidenziali;

VISTO il DCA n. 65 del 10 marzo 2020, successivamente integrato e modificato dal DCA n. 67 del 16 marzo 2020, con il quale si adotta il documento di “Riorganizzazione della Rete territoriale”;

VISTO il DCA n. 71 del 13 luglio 2022 con il quale è costituito un gruppo di lavoro al fine di addivenire alla revisione/aggiornamento della rete territoriale;

VISTO il DCA n. 197 del 12 luglio 2023 con il quale si approva il documento “Riorganizzazione della Rete territoriale” che riporta il nuovo assetto della assistenza territoriale regionale, in coerenza con il modello riportato dal decreto del Ministro della salute n. 77/2022 e con gli obiettivi del PNRR, che sostituisce il precedente DCA n. 65/2020, e che introduce anche nuovi setting assistenziali, quali: disturbi dello spettro autistico (ASD) in regime ambulatoriale, disturbi del comportamento

alimentare (DNA) in regime ambulatoriale, disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) in regime ambulatoriale, centro diurno psichiatrico, residenze per minori, comunità alloggio;

VISTO il DCA n. 326 del 28 ottobre 2024 con il quale si approvano i nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, ad integrazione di quelli già definiti nel DCA n. 81/2016, per la selezione dei soggetti privati in relazione agli accordi contrattuali, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 19 dicembre 2022;

PRESO ATTO dell'inerzia del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario della Regione Calabria in merito alla esecuzione della sentenza n. 740/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Seconda, per la determinazione delle tariffe per le strutture territoriali extraospedaliere sanitarie e sociosanitarie residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, riabilitative, della salute mentale e delle tossicodipendenze, in osservanza a quanto disposto dalla L.R. n. 24/08 e del successivo Nuovo Regolamento attuativo approvato con DCA n. 81 del 22 luglio 2016;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle tariffe per le strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale sul territorio calabrese, per come stabilito dalla richiamata sentenza n. 740/2024;

VISTA la documentazione istruttoria prodotta per la predisposizione del DCA n. 15 del 4 febbraio 2016, ed in particolare le tabelle di calcolo che costituiscono il presupposto per la determinazione delle tariffe individuate con il DCA medesimo;

VISTE altresì, le tabelle di calcolo allegate ai sopra citati DCA n. 118 del 14 settembre 2017, DCA n. 143 dell'11 luglio 2018, DCA n. 144 del 13 luglio 2018, DCA n. 233 del 29 novembre 2018, che costituiscono il presupposto per la determinazione delle tariffe dagli stessi provvedimenti individuate;

VISTO il CCNL AIOP Ospedalità Privata - Accordo Ponte del 24 ottobre 2023 approvato tra AIOP RSA e le OO.SS. FP CGIL, CISL FP e UIL FPL con il quale sono definiti i valori tabellari da riconoscere al personale dipendente da Residenze sanitarie assistenziali o altre strutture residenziali o socio-assistenziali, nelle more di addivenire alla stipula di un contratto unico di settore con le OO.SS. maggiormente rappresentative, e che costituiscono il presupposto per determinare la retribuzione lorda per ogni figura professionale tenendo conto, oltre che dei citati valori tabellari, anche altre voci quali l'indennità di turno, la tredicesima mensilità, l'indennità festiva, il premio di produttività e gli oneri aggiuntivi come aliquote contributive INPS, INAIL, TFR;

TENUTO CONTO altresì, del richiamo del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, contenuto nei pareri CALABRIA-DGPROG-15/07/2013-0000331-P e CALABRIA-DGPROG-05/12/2014-0000319-P, a non definire le tariffe in base al tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, nonché di quanto in merito stabilito dall'articolo 14 del Regolamento Regionale n. 81/2016 come più in alto riportato;

RITENUTO di dover adeguare, a tutto marzo 2025, i costi restanti afferenti ai requisiti strutturali, ai requisiti aggiuntivi, ai requisiti organizzativi ed ai requisiti tecnologici contemplati in sede di definizione dei precedenti livelli tariffari, salvo opportune minime modifiche, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT dall'epoca di emanazione dei relativi provvedimenti;

RITENUTO, con particolare riferimento ai costi per l'energia elettrica e per il riscaldamento, di dover operare una rivalutazione, rispetto ai valori di costo già contemplati nelle tabelle di calcolo che costituiscono il presupposto per la determinazione delle tariffe introdotte con i precedenti provvedimenti commissariali più in alto richiamati, pari al 50 per cento in coerenza con l'andamento dei dati di costo, per le medesime componenti, registrati mediamente dagli enti del Servizio sanitario nazionale dal 2016 al 2024 ed esposti nei Modelli di rilevazione CE di cui al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2019;

RITENUTO di dover valorizzare i costi per igiene degli ambienti sulla base di un costo unitario di 5,80 euro e 3,87 euro, in coerenza con quanto riportato nei DCA n. 118 del 14 settembre 2017, DCA n. 143 dell'11 luglio 2018, DCA n. 144 del 13 luglio 2018, DCA n. 233 del 29 novembre 2018, in relazione all'intensità della prestazione da rivalutare come più in alto indicato;

CONSIDERATO che per i nuovi setting assistenziali introdotti con il DCA n. 197 del 12 luglio 2023 non risultano formalizzati dal Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario della Regione Calabria i requisiti minimi organizzativi che costituiscono un fondamentale presupposto per la determinazione dei corrispondenti livelli tariffari;

RITENUTO di dover quindi limitare l'individuazione dei livelli tariffari ai soli setting assistenziali già disciplinati dal Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario anche nei requisiti minimi;

RITENUTO di dover individuare nella data di emanazione del presente provvedimento la decorrenza della validità delle tariffe dallo stesso individuate anche in considerazione del fatto che le stesse sono determinate sulla base di costi attualizzati, ed anche in relazione ai contenuti del CCNL AIOP Ospedalità Privata - Accordo Ponte intervenuto solo il 24 ottobre 2023;

alla luce di tutto quanto richiamato e premesso, per tutte le motivazioni evidenziate:

DELIBERA

1. Sono individuate le tariffe massime di riferimento per la Regione Calabria per persona/*pro die* da riconoscere ad ogni struttura pubblica e privata accreditata erogante le prestazioni di assistenza sanitaria territoriale per come riportate nella Tabella A unita al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
2. Il presente provvedimento è corredato dell'Allegato A che contiene le schede di calcolo delle tariffe individuate.

3. Le tariffe riportate nella Tabella A hanno validità con decorrenza dalla data di emanazione del presente provvedimento.
4. E' demandato al Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario della Regione Calabria il compito di definire, con riferimento alle prestazioni ed alle tariffe di cui alla Tabella A, le quote da porre a carico del Servizio sanitario regionale e le quote di partecipazione alla spesa degli utenti o dei comuni, coerentemente alla vigente normativa nazionale in materia.
5. E' demandato al Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario della Regione Calabria il compito di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente provvedimento, ivi inclusa la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché sul B.U.R. della Regione Calabria.

Il presente provvedimento può essere impugnato dalle parti del giudizio di ottemperanza mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza stesso, nei termini e con le forme di cui all'art.114, comma 6, c.p.a. (Decreto legislativo 02/07/2010, n. 104), mentre i terzi estranei al giudicato potranno proporre ricorso giurisdizionale ex art.29 c.p.a. dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria nel termine di 60 giorni dalla notificazione, pubblicazione sul BUR o effettiva conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notificazione, pubblicazione sul BUR o effettiva conoscenza.

Il COMMISSARIO ad acta
Dott. Salvatore Maiorino

TABELLA A

TIPOLOGIE DI STRUTTURE TERRITORIALI	RETTE
Residenza Sanitaria Assistenziale Medicalizzata (Modulo Intensivo) R1	€ 218,00
Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani R2	€ 165,23
Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili RD4	€ 174,71
Casa protetta per anziani R3	€ 139,38
Casa protetta per disabili RD5	€ 137,08
Riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo continuativo REE1-REE2	€ 195,87
Riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo diurno	€ 114,00
Comunità alloggio disabili	€ 70,02
Riabilitazione estensiva extraospedaliera ambulatoriale individuale	€ 59,85
Riabilitazione estensiva extraospedaliera ambulatoriale piccolo gruppo	€ 20,32
Riabilitazione estensiva extraospedaliera domiciliare	€ 70,10
Unità di cure intensive SLA RD1	€ 305,53
RSP1 - Residenza psichiatrica per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo	€ 166,32
RSP2 - Residenza psichiatrica per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo	€ 146,63
RSP3 - Residenza psichiatrica socio-riabilitativa per interventi di mantenimento e supporto	€ 62,37
Servizi terapeutico-riabilitativi residenziali	€ 93,36
Servizi pedagogico-riabilitativi residenziali	€ 87,31
Servizi terapeutico-riabilitativi semiresidenziali	€ 64,14
Servizi pedagogico-riabilitativi semiresidenziali	€ 56,83
Servizi di trattamento specialistici - Alcoldipendenza residenzialità (riabilitativa)	€ 95,22
Servizi di trattamento specialistici - Alcoldipendenza semiresidenzialità (riabilitativa)	€ 65,99
Comorbidità psichiatrica residenzialità (riabilitativa)	€ 101,62
Comorbidità psichiatrica semiresidenzialità (riabilitativa)	€ 72,40
Centri diurni a bassa soglia	€ 46,49
Hospice R1	€ 369,13
Nucleo per demenze (tipo Alzheimer) R2D	€ 168,36
Struttura semiresidenziale autismo	€ 133,09
Struttura residenziale autismo	€ 236,76
Riabilitazione Ambulatoriale individuale autismo	€ 59,85
Comunità alloggio residenziale autismo	€ 200,88
Comunità alloggio semiresidenziale autismo	€ 162,12
Riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo diurno DCA	€ 75,80
Riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo continuativo DCA	€ 217,48
Riabilitazione Ambulatoriale individuale DCA	€ 59,85
Riabilitazione domiciliare DCA	€ 70,10
ADI Livello Base	€ 4,97
ADI 1° livello	€ 15,62
ADI 2° livello	€ 28,76
ADI 3° livello	€ 39,41
ADI prestazioni occasionali	€ 30,00
ADI cure palliative	€ 99,00
ADI stato vegetativo	€ 99,00
Semiresidenziale anziani SR1	€ 80,15
Semiresidenziale demenze SR2	€ 81,85